

ALLEGATO "B"
AL N. 154716 DI REPERTORIO
E AL N. 20653 DI RACCOLTA

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

1.1 E' costituita una società Cooperativa denominata "FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO SOCIETÀ COOPERATIVA P.A.".

1.2 La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

ART. 2

2.1 La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Venezia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso i competenti uffici del Registro delle Imprese.

2.2 Con decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti o soppressi filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza.

2.3 Spetta all'assemblea dei soci istituire sedi secondarie e trasferire la sede in altro comune.

ART. 3

3.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4

4.1 La Cooperativa ha per oggetto l'attività di prestazione di:

- garanzie mutualistiche collettive volte a favorire il finanziamento a breve, medio e lungo termine da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi.

4.2 Allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, la Cooperativa potrà effettuare tutti gli atti e le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni in società, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza tempo per tempo vigenti.

4.3 La Cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto 385/93, svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto legge 269/2003 e successive modificazioni così come integrate dalle disposizioni di vigilanza.

4.4 In particolare, ai sensi del comma 32 dell'art. 13 del decreto legge 269/2003, essa potrà svolgere prevalentemente a favore dei propri soci, anche le seguenti attività:

- prestazioni di garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi d'imposta ai soci;
- gestione, ai sensi dell'art. 47, del d.lgs. 385/1993, di fondi pubblici di agevolazione;
- stipulazione, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs.385/1993, di contratti/convenzioni con le Banche, assegnatarie di fondi pubblici di garanzia, per disciplinare i rapporti con i soci, al fine di facilitarne la fruizione;
- in via residuale, la Cooperativa potrà svolgere, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari iscritti nel medesimo albo;
- la Cooperativa, potrà inoltre svolgere le attività connesse e strumentali, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti.

4.5 Possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzie depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei soci.

4.6 La Cooperativa non utilizza strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

OPERATIVITA'

ART. 5

5.1 La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti e nel rispetto delle riserve stabilite dalla legge, operare anche nei confronti di soggetti non soci.

5.2 I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività potranno essere stabiliti da regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.

5.3 Le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte o versate da ciascun Socio.

5.4 Il Socio viene esonerato dal pagamento a favore della Cooperativa di qualsiasi diritto o provvigione commisurati all'importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione dei costi e spese di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati attraverso gli istituti di credito convenzionati.

5.5 La Cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più enti e istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa rilascerà prestazioni di garanzia.

5.6 La Cooperativa può partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da Istituzioni, Enti e Società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno e/o contributi in favore dei Confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni da essi garantite.

5.7 Qualora previsto dagli accordi e/o convenzioni che ne

disciplinino l'utilizzo, tali interventi e/o contributi, maggiorati dei relativi interessi ed al netto delle somme utilizzate, verranno retrocessi ai soggetti eroganti, per la parte non ancora utilizzata, al momento della messa in liquidazione, cessazione, scioglimento o variazione dell'attività della Cooperativa.

ART. 6

6.1 Ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2514 del codice civile e dal comma 19, dell'art. 13 del decreto legge 269/2003, vengono fissate le seguenti prescrizioni:

- il divieto di distribuzione di dividendi ai soci;
- le riserve non sono ripartibili tra i soci;
- il divieto di distribuire ai soci le riserve e la parte di capitale sociale formatasi ai sensi dell'art. 1, comma 881 L. 296 del 29/12/2006 (legge finanziaria 2007) sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento;
- il divieto di distribuzione ai soci di contributi regionali a fondo perduto di cui è beneficiaria la Cooperativa;
- il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 del codice civile;
- l'obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale versato in conformità a quanto previsto al successivo art. 41.

SOCI

ART. 7

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2 Possono essere soci le microimprese, le piccole e medie imprese, compresi gli intermediari ed ausiliari del commercio, del turismo, dei servizi; tutte le PMI come definite dalla disciplina comunitaria previste al comma 8 dell'art. 13 del DL 269 del 2003 e successive modificazioni; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti nonché altre forme associative che svolgano attività di impresa o professionale anche non in via prevalente. Nei limiti stabiliti dalla legge, potranno altresì essere soci altre imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (B.E.I) a favore delle piccole e medie imprese.

7.3 I soci dovranno avere operatività nella Regione Veneto e in altre Regioni limitrofe (in numero minoritario).

7.4 Possono inoltre essere soci, ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art.13 del decreto legge 269/2003, le

imprese di maggiore dimensione le quali non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese Socie.

7.5 I beneficiari degli interventi previsti dalla Legge n. 1 del 18 gennaio 1999 della Regione Veneto, e successive modifiche e integrazioni, potranno essere esclusivamente le piccole e medie imprese, come definite dalla stessa legge.

ART. 8

8.1 I soci devono favorire gli interessi della Cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

8.2 I Soci con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di cui al d.lgs. 385/1993, tempo per tempo vigenti, devono essere in possesso dei requisiti dalle stesse previste. Qualora il Socio sia una società, i predetti requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.

AMMISSIONE A SOCIO

ART. 9

9.1 Il soggetto che intende diventare socio della Cooperativa, deve presentare domanda scritta, al Consiglio di Amministrazione, utilizzando apposita modulistica.

9.2 Non possono diventare soci coloro che abbiano in corso procedure concorsuali nonché le imprese i cui titolari o rappresentanti abbiano subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, salvo quanto previsto dalla legge 108/1996 e dalle disposizioni in materia di contrasto al reato d'usura.

9.3 La domanda deve contenere esplicitamente:

- i dati anagrafici costituiti, oltre che dal codice fiscale, da cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, se soci imprenditori individuali o persone fisiche, ovvero denominazione sociale e sede, se soci imprese costituite in forma societaria;
- la specificazione dell'attività svolta, la dimensione dell'impresa e gli estremi di iscrizione all'Ufficio del Registro delle imprese della Provincia nella quale hanno sede o l'indicazione degli eventuali albi;
- le generalità del legale rappresentante e, se diversa, della persona delegata a rappresentare la società stessa nei rapporti con la Cooperativa;
- l'impegno ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti di attuazione se approvati, che l'aspirante Socio deve dichiarare di conoscere per averne presa visione;

- il numero e l'ammontare delle azioni sottoscritte, il cui importo deve essere versato a titolo di deposito contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione a socio, e l'impegno a versare l'eventuale

sovrapprezzo se previsto nonché, nelle misure stabilite con delibera dell'organo amministrativo, il diritto di ammissione, che sarà comunque dovuto e non potrà essere in alcun caso rimborsato dalla Cooperativa, e l'eventuale contributo forfetario annuale di concorso alle spese gestionali per i rapporti con i soci da corrispondere alla fine di ciascun anno;

- l'impegno alla sottoscrizione e al versamento di eventuali incrementi del numero di azioni all'atto del rilascio di garanzia, se previsto dal Consiglio di Amministrazione;

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;

- l'impegno a comunicare alla Cooperativa eventuali variazioni dei suddetti dati;

- ogni altra informazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dalle normative tempo per tempo vigenti.

ART. 10

10.1 L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 codice civile, è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

10.2 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro soci della Cooperativa. La qualifica di socio si acquista dalla data di iscrizione nel libro soci.

10.3 In ogni caso, l'eventuale deliberazione del Consiglio di Amministrazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata avuto riguardo all'interesse della Cooperativa, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma Cooperativa ed essere comunicata con raccomandata all'interessato.

10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima riunione successiva.

10.5 Le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

AZIONI

ART. 11

11.1 La Cooperativa è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore ai limiti di legge tempo per tempo vigenti.

11.2 Il capitale è suddiviso in azioni ciascuna di ammontare pari a nominali Euro 25 (venticinque).

11.3 Nessun socio può detenere una partecipazione il cui valore sia superiore al venti per cento del capitale sociale, né inferiore a 250 euro come previsto dall'art. 13 comma 13 del D.L. 269/2003 convertita in legge 326/2003,

salvo quanto previsto dallo stesso articolo ai commi 40 e 52, che per i soci di società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della predetta legge non sono tenuti all'adeguamento del limite minimo della quota di cui sopra.

11.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa salvo che la cessione non sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

11.5 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la Cooperativa, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.

11.6 La Cooperativa si avvale della facoltà di non emettere titoli azionari.

ART.12

12.1 La costituzione e l'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci sono rette dal principio della parità di trattamento, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2516 del codice civile. Pertanto ogni socio può richiedere la garanzia mutualistica della Cooperativa prevista dallo statuto sociale, soltanto dopo la sua iscrizione nel libro dei soci.

12.2 A ciascun socio, conformemente a quanto previsto dall'art. 2422 del codice civile è riconosciuto il diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

12.3 I soci peraltro, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda (oppure un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci), hanno diritto, per effetto dell'art. 2545 bis del codice civile, di esaminare attraverso un rappresentante il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.4 I diritti di cui ai precedenti due commi non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

ART. 13

13.1 I soci sono obbligati:

- a) al versamento di eventuali diritti di segreteria, alla eventuale costituzione del deposito cauzionale e eventuali altre commissioni e spese nelle misure fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ad osservare lo statuto, le delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione nonché gli eventuali regolamenti della Cooperativa;

13.2 Le imprese costituite in forma di società hanno altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le modifiche dei loro patti sociali, nonché

gli avvicindamenti delle persone che ne hanno la legale rappresentanza o che, comunque, sono legittimamente autorizzate a rappresentare l'impresa nei confronti della Cooperativa.

13.3 E' fatto altresì obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 7 e 8 dello Statuto.

13.4 Le aziende associate devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarle; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

ART. 14

14.1 Gli enti pubblici e privati e le imprese non finanziarie di maggiori dimensioni possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, al capitale sociale della Cooperativa, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Detti soggetti possono, anche se non divengono soci, sostenere l'attività della Cooperativa attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi della Cooperativa qualora il proprio fondo versato corrisponda almeno ad un ventesimo dell'intero patrimonio sociale e purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

RECESSO

ART. 15

15.1 Il socio può recedere, non avendo pendenze di qualsiasi genere con la Cooperativa stessa:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) per cessazione dell'attività, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società.

15.2 Il recesso non può essere parziale, né può essere esercitato ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile, prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla Cooperativa o alternativamente via PEC.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione. Con riferimento alla fattispecie di cui al precedente art. 15.1, la delibera è assunta dal Consiglio di Amministrazione

sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione patrimoniale della Cooperativa.

15.4 Se non sussistono i presupposti del recesso, il legale rappresentante deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in conformità alle previsioni dell'art. 44.

15.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

15.6 Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

ESCLUSIONE

ART. 16

16.1 L'esclusione del socio, può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa di cui agli articoli 7 e 8 del presente statuto;
- qualora, previa intimazione scritta del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno trenta giorni, il socio non effettui i pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- qualora il socio, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in qualunque modo abbia arrecato danno materiale o morale alla Cooperativa;
- qualora il socio prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività concorrenti con quelli della Cooperativa a giudizio del Consiglio di Amministrazione;
- per comportamenti contrari agli interessi ed all'immagine della Cooperativa;
- per fallimento del socio o per condanne anche temporanee passate in giudicato per una pena che comporti l'interdizione ai pubblici uffici dei loro titolari o dei loro rappresentanti, salvo quanto previsto dalla legge 108/1996 e dalle disposizioni in materia di contrasto al reato d'usura.

16.2 L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato o alternativamente via PEC.

16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione in conformità all'art. 44, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

16.4 L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

16.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

MORTE DEL SOCIO

ART. 17

17.1 In caso di morte del socio l'erede può richiedere al Consiglio di Amministrazione di subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dagli articoli 7 e 8 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione delle azioni.

17.2 Il diritto di subentro deve essere esercitato a pena di decadenza entro 12 mesi decorrenti dalla data di decesso del socio.

17.3 In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione delle azioni.

17.4 Gli eredi, per ottenere il rimborso delle azioni, dovranno presentare atto notorio o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

ART. 18

18.1 In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione delle azioni avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del loro valore nominale effettivamente versato, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa.

18.2 Comunque la Cooperativa può compensare per effetto dell'art. 1243 del codice civile, con il debito del rimborso delle azioni il proprio credito per risarcimento dei danni provocati dall'ex socio o derivante dall'eventuale escussione della garanzia mutualistica da parte degli istituti di credito.

18.3 Il soprapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

18.4 Il pagamento delle azioni liquidate deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

18.5 Le azioni relative ai soci receduti od esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla Cooperativa.

18.6 Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'articolo 2536 del codice civile.

ORGANI SOCIALI

ART. 19

19.1 Gli organi sociali della società sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- d) il Comitato Esecutivo.
- e) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE

ART.20

20.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

20.2 Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto, tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

20.3 Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore nominale delle azioni possedute.

20.4 I soci possono delegare a partecipare all'assemblea soltanto altri soci. Ciascun socio può essere delegato al massimo da altri cinque soci. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Cooperativa a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

20.5 Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

20.6 La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

20.7 Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'articolo 2372, comma 5, del codice civile.

20.8 I soci potranno partecipare all'assemblea ordinaria/straordinaria e separata anche utilizzando mezzi di video o telecomunicazione con le stesse regole previste dal presente articolo e successivi e alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- che nell'avviso di convocazione sia indicata espressamente la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
- che siano svolte presso uno degli uffici/filiali della Cooperativa;
- che sia effettivamente consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che sia effettivamente consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza,

di constatare e proclamare i risultati della riunione.

ART. 21

21.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

21.2 In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci, di innovazioni legislative, ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto proprio della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di centottanta giorni entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci.

21.3 L'assemblea:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli amministratori;
- c) nomina i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- f) approva, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, gli eventuali regolamenti previsti dal presente statuto;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
- h) delibera in ordine alla revisione legale dei conti in conformità a quanto previsto dall'art.2409 bis del cod. civ. e dal decreto legislativo n. 39/2010 del 27/01/2010.
- i) delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;

21.4 I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti.

21.5 Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART. 22

22.1 L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile, per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

22.2 Sono demandate all'assemblea straordinaria le modifiche al presente statuto ed in particolare:

- l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve, nonché

l'obbligo di devoluzione del patrimonio della Cooperativa nel caso di liquidazione:

- le deliberazioni relative ad aumenti di capitale sociale, effettuati anche con l'utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale, nella misura proposta dal Consiglio di Amministrazione, in proporzione all'importo di crediti che verranno di tempo in tempo garantiti dalla Cooperativa.

ART. 23

23.1 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o altrove purché entro la Regione Veneto, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

23.2 La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale;
- mediante lettera raccomandata, fax, e-mail, PEC o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare direttamente a tutti i soci, aventi diritto di voto.

23.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

ART. 24

24.1 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o dal Vicepresidente più anziano di età.

24.2 In assenza di questi è presieduta dal membro del Consiglio di Amministrazione presente più anziano. In mancanza il Presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

24.3 L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla Cooperativa e, ove occorra, due scrutatori.

24.4 Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

24.5 Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

ART.25

25.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci della Cooperativa aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei predetti soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei predetti soci presenti e/o rappresentati.

25.2 Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

25.3 Per l'elezione degli amministratori, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, ai partecipanti all'assemblea verrà reso disponibile l'elenco delle candidature pervenute alla Cooperativa secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.

25.4 In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla Cooperativa.

ART.26

26.1 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei soci della Cooperativa aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei predetti soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione con la presenza anche per delega di almeno un quarantesimo dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei predetti soci presenti e/o rappresentati.

ART.27

27.1 Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione. La convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla data della precedente assemblea.

ART.28

28.1 Per le votazioni si procederà normalmente col voto palese, conformemente alla delibera dell'assemblea.

28.2 Le elezioni delle cariche sociali, saranno fatte a maggioranza relativa dei votanti e con le modalità eventualmente indicate dal regolamento di cui al successivo articolo 42.

ASSEMBLEE SEPARATE

ART.29

29.1 Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci e un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate assicurando in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

29.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, stabilire: il numero di Assemblee separate e il loro luogo di svolgimento; apposita assemblea separata dovrà essere convocata per le imprese che rientrano nella definizione di cui al Titolo II

Capo I della L. Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 Regione del Veneto e successive modifiche.

29.3 Le assemblee separate provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate.

29.4 Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

29.5 Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno un giorno rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per le assemblee dei soci;
- sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vicepresidente o dal consigliere delegato dal Consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

29.6 Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della Cooperativa.

29.7 La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

29.8 I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

29.9 Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

29.10 Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

29.11 Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della Cooperativa o che ne sia dipendente.

29.12 Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal Presidente e dal segretario dell'assemblea e trascritto nel libro verbali delle assemblee separate.

29.13 Ciascun socio può intervenire e votare in un'unica Assemblea separata.

29.14 All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

29.15 Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione della assemblea generale si applica il comma 5 dell'articolo 2540 del codice civile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.30

30.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici di cui due possono essere nominati così come previsto dal successivo punto tre del presente articolo. Essi sono scelti prevalentemente tra i soci o tra i mandatarî di persone giuridiche socie(art.2542 cod. civ.) nominati tra le province di Venezia - Treviso - Vicenza - Belluno - Padova nella misura minima di 1 per provincia più 1 dal settore turistico espressione della provincia di Venezia; gli altri amministratori saranno designati in proporzione al numero dei soci ed all'importo delle garanzie in essere al 31/12 dell'anno precedente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci o tra i relativi mandatarî.

30.2 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

30.3 Lo Stato e gli Enti pubblici che erogano contributi a favore della Cooperativa o che, comunque, ne sostengono direttamente o indirettamente l'attività, possono indicare un massimo di due candidati a consigliere che farà in ogni caso parte delle quote previste dal precedente comma 1.

30.4 Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui ai commi precedenti, nei limiti indicati, provvede l'assemblea.

30.5 I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere rieletti a termini di legge.

30.6 Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'articolo 2386 del codice civile nel rispetto di quanto previsto al comma 1. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

30.7 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

30.8 Salvo diversa disposizione dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

30.9 Se vengono meno tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione le formalità per la convocazione di urgenza

dell'assemblea sono assunte dal Collegio Sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

30.10 Oltre alle cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 Cod. Civ., gli amministratori non possono essere dipendenti e sindaci della Cooperativa e devono possedere inoltre i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza con riferimento a quanto previsto dall'art. 2387 Cod. Civ., e dalle disposizioni di riferimento di cui al D.lgs.385/1993 e dalle norme applicabili tempo per tempo vigenti e nel rispetto dell'art. 36 del Dl 201/2011 e successive modifiche.

30.11 L'eventuale compenso degli amministratori è stabilito dall'assemblea.

30.12 La remunerazione del Presidente, Vicepresidenti e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

30.13 Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

ART. 31

31.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione viene convocato dall'amministratore più anziano di età, provvede alla nomina del Presidente e di uno o più Vicepresidenti. In questo secondo caso deve essere indicato il vice presidente vicario.

31.2 Il Vicepresidente vicario sostituisce il presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

31.3 In caso di assenza od impedimento del Vicepresidente vicario lo sostituisce il Vicepresidente più anziano di età.

ART. 32

32.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, sia presso la sede sociale o altrove e comunque entro la Regione Veneto, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

32.2 La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

32.3 Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza del Collegio Sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

32.4 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente o di altro Vicepresidente, la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

32.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

32.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di tele e videocomunicazione.

32.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

32.8 Le votazioni sono palesi.

32.9 A parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta.

32.10 I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

ART. 33

33.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

33.2 Rientrano tra i poteri del Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- procedere alla convocazione dell'assemblea generale e delle assemblee separate ed alla esecuzione delle relative delibere;
- deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la Cooperativa si è costituita;
- deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e dell'eventuale regolamento dei requisiti per la concessione della garanzia mutualistica;
- fissare l'importo dell'eventuale tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione;
- dispensare, per i casi particolari, dal versamento della tassa di ammissione;
- sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali e a quanto previsto dal precedente art. 4.2;
- determinare l'ammontare e la destinazione delle eventuali commissioni che ogni socio è tenuto a versare in ragione dei finanziamenti ottenuti dagli Istituti di credito e supportati dalla garanzia mutualistica e/o del deposito cauzionale infruttifero che potrà essere trattenuto a deconto delle eventuali insolvenze, nonché il numero delle azioni sociali previste dal precedente art. 13.

33.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- la definizione degli obiettivi di rischio e delle politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per la gestione della continuità operativa e del relativo piano, vigilando sull'adeguatezza dello stesso;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Cooperativa;
- la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- la costituzione dell'Organismo di Vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Il consiglio adotta e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione del personale, ed è responsabile della sua corretta attuazione.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative.

33.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più

Comitati Tecnici Consultivi (CTC) stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento e designa i relativi componenti eventualmente anche tra i non soci.

33.5 Compito dei CTC è di formulare pareri motivati non vincolanti ai soggetti titolari di poteri deliberativi in materia di rilascio di garanzia.

33.6 Ogni Comitato Tecnico Consultivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti, in via prevalente, da soci appartenenti alla stessa area geografica e/o settore di competenza, scelti per il loro contributo professionale, nonché per la conoscenza del territorio e del settore stesso.

33.7 Per il funzionamento dei Comitati tecnici si applicano, per quanto non previsto espressamente, le stesse norme di funzionamento previste dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

33.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi anche in materia di rilascio delle garanzie ad un Comitato Esecutivo, al Direttore e, se nominati, al Condirettore e ai Vicedirettori o a eventuali responsabili di area e/o di funzione, di filiale determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

33.9 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche.

33.10 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche a terzi, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

33.11 Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

33.12 Eventuali operazioni di finanziamento diretto o indiretto a favore di esponenti aziendali e di imprese e società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo, con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

33.13 Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze. Essi sono inoltre solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, fatta salva l'iniziativa di autotutela riconosciuta a ciascun amministratore e prevista dagli artt. 2391 e 2392

Cod. Civ.

33.14 È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza alle deliberazioni che adeguino lo statuto a disposizioni normative.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.34

34.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vicepresidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

La rappresentanza del Confidi e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al Direttore, al Condirettore, al Vicedirettore per singoli atti, o stabilmente per categorie di atti.

Al Presidente spetta in particolar modo di convocare e presiedere le assemblee ordinarie e straordinarie nonché le adunanze del Consiglio di Amministrazione e di sottoscrivere l'impegno di garanzia a seguito della delibera dei soggetti titolari dei relativi poteri.

Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

COMITATO ESECUTIVO

ART. 35

35.1 Il Comitato Esecutivo sarà composto da tre componenti scelti tra i consiglieri di amministrazione;

35.2 I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

35.3 Il Comitato Esecutivo sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, se questi non sono nominati dal consiglio, nella prima riunione.

35.4 Alle sue riunioni assistono i sindaci e partecipa, con funzioni consultive, il Direttore.

36.5 Il verbale delle riunioni è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso ed è trasmesso senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

37.6 Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 32, primo e secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

COLLEGIO SINDACALE

ART.36

36.1 Al Collegio Sindacale sono demandate le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile.

36.2 L'incarico di revisione legale dei conti, di cui all'art. 2409 bis del codice civile e al D.Lgs 39/2010, è conferito a norma di legge ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

36.3 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, uno con la funzione di Presidente, e da due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

36.4 I sindaci possono essere scelti anche tra non soci.

36.5 Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi delle disposizioni di riferimento di cui al D.lgs.385/1993, dell'art. art. 2399 del codice civile, dell'art. 36 del DL 201/2011 e successive modifiche, nonché delle altre norme applicabili tempo per tempo vigenti.

36.6 Essi durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

36.7 La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

36.8 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

36.9 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

36.10 Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

36.11 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza. In tale caso si applicano le stesse disposizioni previste per le analoghe riunioni del Consiglio di Amministrazione.

36.12 Il Collegio Sindacale nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

- a. vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Cooperativa;

- b. vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;

- c. vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;

- d. valuta il grado di adeguatezza e il regolare

funzionamento delle principali aree organizzative;

e. promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

36.13 Il Collegio Sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

36.14 Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

36.15 I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

36.16 Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'articolo 2545 del codice civile, in ordine al carattere mutualistico della Cooperativa.

36.17 Il Collegio Sindacale informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio di propri compiti che possa costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Cooperativa.

IL DIRETTORE

ART. 37

37.1 Il Direttore persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Cooperativa e l'efficacia del sistema dei controlli interni. 37.2 Egli prende parte, con funzioni consultive, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ha potere di proposta in materia di concessione delle garanzie e dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie.

37.3 Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale stesso.

37.4 In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Condirettore se nominato dai Vicedirettori, ove nominati, e in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, le funzioni sono svolte da altro dipendente della Cooperativa designato dal Consiglio di Amministrazione.

37.5 Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà

rilasciare al Direttore, al Condirettore se nominato e ai Vicedirettori se nominati e/o ad altri dipendenti apposite procure operative limitate a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

PATRIMONIO NETTO

ART. 38

38.1 Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti di legge tempo per tempo vigenti ed è così costituito:

- a) dal capitale sociale variabile ed illimitato formato con:
 - versamenti effettuati dai soci;
 - mediante imputazione di contributi ai sensi di legge;
 - risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali anche derivanti da contributi dello stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici, imputati a capitale volontariamente o a seguito di disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, quale ad esempio la Legge 27/12/2006 n.296, sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) dalla riserva formata dai soprapprezzi versati;
- c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
- d) dagli utili di d'esercizio portati a nuovo;
- e) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o degli eventuali regolamenti;
- f) dai fondi rischi indisponibili.

ART.39

39.1 Quando in occasione dell'approvazione del bilancio risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo di cui al precedente articolo 38, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso, deve deliberare lo scioglimento della Cooperativa.

39.2 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo di cui all'articolo 11, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al suddetto minimo o lo scioglimento della Cooperativa.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 40

40.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

40.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.

40.3 La relazione del Consiglio di Amministrazione deve indicare specificatamente, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

40.4 Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

- a) il trenta per cento alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
- b) il rimanente secondo le deliberazioni dell'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

40.5 E' comunque vietata la distribuzione di utili ai soci.

40.6 Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della Cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

40.7 Le riserve e il capitale sociale costituito ai sensi dell'art.1 comma 881 L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), in ogni caso, non possono essere ripartiti tra i soci sia durante la vita della Cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.41

41.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, determinandone i poteri.

41.2 Le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate:

- alla Giunta della Regione Veneto, che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;
- agli altri enti pubblici eventualmente interessati.

41.3 L'intero patrimonio sociale, che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale sociale versato, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile cui la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

41.4 Si rimanda inoltre agli interventi previsti all'art.5 del presente statuto, qualora previsto dagli accordi e/o convenzioni che li disciplinano.

REGOLAMENTI INTERNI

ART.42

42.1 Il Consiglio di Amministrazione può predisporre per l'approvazione da parte dell'assemblea, con le modalità di cui all'art.21.3 lettera f), appositi regolamenti che a titolo esemplificativo disciplinano più compiutamente:

- a) il rapporto tra Cooperativa ed i soci;
- b) la procedura per la convocazione e lo svolgimento delle

Assemblee;

c) le modalità per l'elezione delle cariche sociali;

d) i requisiti per la concessione della garanzia mutualistica.

NORME APPLICABILI

ART.43

43.1 Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al titolo VI, capo I, sezione I del codice civile e all'art.13 del decreto legge 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003 ed eventuali successive modificazioni.

43.2 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia pro-tempore vigenti

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 44

44.1 Conformemente a quanto previsto dagli artt. 34 e 35 del Decreto legislativo 5/2003 che disciplina il processo societario, tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Venezia che le parti dichiarano di conoscere e accettare, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

44.2 L'organo arbitrale sarà composto da un Collegio costituito da 3 o 5 arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di Venezia.

Il Collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

NORMA TRANSITORIA

ART. 45

45.1 Fino al 31 dicembre 2021 si applicheranno le norme transitorie previste dal presente articolo che prevarranno su ogni diversa previsione del presente statuto e di eventuali regolamenti di cui all'art. 42 dello statuto lettera c. Il Consiglio di Amministrazione, a partire dalla data di efficacia della fusione, sarà composto da 11 consiglieri che saranno nominati in modo paritetico tra le province di Venezia - Treviso - Vicenza - Belluno - Padova nella misura di 2 per provincia più 1 del turismo (composto dai settori che rientrano nella definizione di cui al Titolo II Capo I della L. Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 Regione del Veneto e successive modifiche) espressione della provincia di Venezia;

45.2 Alla fine del secondo mandato pieno

(scadenza/approvazione bilancio 2021) la designazione dei consiglieri verrà fatta ai sensi dell'art.30 comma 1.

45.3 In tutti i casi previsti dall'art. 30, comma 6 dello statuto, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l'amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere individuato tra i soci o i relativi mandatari di persone giuridiche socie, residenti od operanti nella medesima Provincia e settore di appartenenza dell'amministratore cessato.

45.4 Il Presidente verrà nominato tra i consiglieri espressi dalla provincia di Venezia per i primi due mandati pieni.

45.5 Saranno nominati 3 Vice Presidenti per il primo mandato: 1 scelto tra i consiglieri espressi dalle province di Vicenza, Padova e Treviso (ex Terfidi Veneto) che avrà anche l'incarico di Vicario, 1 sarà espressione dei settori che rientrano nella definizione di cui al Titolo II Capo I della L. Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 Regione del Veneto e successive modifiche, 1 verrà scelto tra i consiglieri espressi dalla provincia di Belluno. Dopo il primo triennio i Vice presidenti saranno 2: 1 scelto tra i consiglieri espressi dalle province di Vicenza, Padova e Treviso (ex Terfidi Veneto) che avrà anche l'incarico di Vicario e 1 sarà espressione dei settori che rientrano nella definizione di cui al Titolo II Capo I della L. Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 Regione del Veneto e successive modifiche e sarà espressione della provincia di Venezia;

45.6 Per i primi due mandati il Presidente del Comitato Esecutivo sarà espressione della Provincia di Venezia e, qualora prevista tale carica, il Vice Presidente sarà espressione delle province di Vicenza o di Padova o di Treviso (ex Terfidi Veneto);

45.7 A decorrere dal rinnovo successivo al 31 dicembre 2021, trova applicazione quanto previsto agli articoli 30, 31, 32 e 36 del presente statuto e dalle relative disposizioni di cui al regolamento elettorale tempo per tempo vigente.

FIRMATO: ZANON Massimo

Alessandro CAPUTO Notaio (sigillo)